



## **CRITERI E PROCEDURA DI ACCERTAMENTO PER VALUTAZIONE**

### **INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Il Consiglio di Amministrazione, in base al principio 3.P.2. del Nuovo Codice di Autodisciplina, al Regolamento dei mercati organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 26 aprile 2007 e approvato dalla Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007) e delle relative Istruzioni, valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciario interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società medesima

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

– con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

d) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

e) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;



f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;

g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

I rapporti di cui alle lettere c) non si considerano rilevanti se sono resi a condizioni di mercato e se non sono tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli Amministratori. Tali rapporti si considerano in ogni caso rilevanti quando:

i) i rapporti di natura commerciale eccedono il 5% del fatturato annuo dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria;

ii) le prestazioni professionali eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 200.000 Euro annui.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

La Procedura seguita dal Consiglio di Amministrazione è la seguente.

- Entro 7 giorni dall'accettazione della carica e ogni anno entro il 28 febbraio gli Amministratori Indipendenti comunicano formalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali situazioni di cui ai punti sopra elencati.
- Il Presidente renderà note tali situazioni nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.
- Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione effettua le dovute valutazioni in merito all'indipendenza degli Amministratori.
- Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.
- All'atto della nomina e comunque annualmente, prima della pubblicazione della relazione sul governo societario, gli amministratori indipendenti sottoscrivono una dichiarazione



attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai punti sopra elencate (dalla lettera a) alla lettera g).

- Il Collegio Sindacale verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottate dal consiglio. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

Nell'ambito della massima trasparenza in ordine al sistema di governance di CDC i presenti principi saranno pubblicati sul sito Internet della società ([www.cdc.it](http://www.cdc.it)).

Il Consiglio di Amministrazione di CDC si riserva di aggiornare ed integrare la presente procedura anche tenendo conto dell'evoluzione normativa, regolamentare, dell'esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia.